



# CITTÀ DI MONREALE

## Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. 8256

23 aprile 2020

Spett.le ARAN  
Agenzia per la Rappresentanza  
Negoziale delle Pubbliche  
Amministrazioni  
protocollo@pec.aranagenzia.it

**Oggetto: quesito su applicazione art. 28 CCNL 21.5.2018 funzioni locali.**

L'articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001 dispone: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa".

L'art.2109 c.c. stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie.

Le previsioni dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, espressamente, impongono come obbligatoria la fruizione da parte del lavoratore, entro l'anno di maturazione, di almeno due settimane di ferie, che, in presenza di una richiesta in tal senso del lavoratore stesso, devono essere continuative.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 28, commi 9 e 10, del CCNL funzioni locali del 21.5.2018, si chiede se l'Amministrazione comunale può, per esigenze organizzative, disporre la collocazione in ferie d'ufficio relativamente al congedo ordinario dell'anno in corso, con la sola eccezione delle due settimane di obbligatoria fruizione tra giugno e settembre.

Nell'attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

*Dott. Francesco Mario Fragale*  
Segretario Generale  
e Dirigente Servizio Personale

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)